



COMUNE DI
FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Città Metropolitana di Venezia

DISCIPLINA PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI
DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE
E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE
COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO
EVASIONE IMU E TARI.

(ARTICOLO 1, COMMA 1091, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 24.12.2019

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.

3. Tale fondo è destinato "*al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento economico del personale dipendente*" (art. 1, comma 1091).

Articolo 2

Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali

1. Ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata integrativa è costituito un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 145/2018, quantificato nella misura massima del 5% delle entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, come risultanti dal conto consuntivo approvato, ivi comprese quelle coattive, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.

2. Tale fondo viene destinato per una quota non inferiore all'80% all'incentivazione del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, e per una quota non superiore al 20% da definire di anno in anno in base alle necessità di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. Il fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.

3. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo articolo 3 che comportano il recupero dell'evasione dell'imposte municipali IMU e TARI a qualsiasi titolo effettuata.

4. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte variabile del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 secondo cui "*Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale*". Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017.

5. Ferme restando le modalità sopradette di alimentazione del fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui sopra, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione.

Art. 3
Costituzione del gruppo di lavoro

1. il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, provvede di anno in anno a costituire il gruppo di lavoro, sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche/giuridiche/amministrative necessarie. Il gruppo di lavoro, oltre ai dipendenti in servizio presso il Servizio Tributi i quali vi partecipano obbligatoriamente, è costituito anche dai dipendenti in servizio presso gli altri uffici.
2. I collaboratori partecipanti al progetto ed esterni al Servizio Tributi svolgono, se necessario, anche attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa, comprese le attività inerenti la notifica degli atti di accertamento ed esecutivi.
3. Eventuali modifiche alla composizione di un gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario il quale ne dà adeguata motivazione nel provvedimento che adotta.

Art. 4
Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al seguente personale dell'Ente:
 - Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria-Tributi
 - Funzionario Responsabile del Tributo
 - Dipendenti in servizio presso altri uffici
2. Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria-Tributi, provvede con proprio atto di anno in anno ad individuare i dipendenti interessati all'attività e a determinare le percentuali di ripartizione del compenso incentivante.
3. Ad avvenuta approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario cui si riferisce la costituzione del fondo, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria-Tributi quantifica definitivamente il fondo e predispone la relazione sulle attività svolte dal gruppo di lavoro, ripartendo le risorse tra i vari componenti del gruppo.

Art.5
Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
3. Gli incentivi potranno essere corrisposti solo alle condizioni stabilite dalla norma che prevedono che il bilancio di previsione ed il rendiconto siano approvati entro i termini ordinari del TUEL, 31 dicembre per il bilancio e 30 aprile per il rendiconto.

Art. 6

Rapporti con altri servizi comunali

1. Eventuali richieste di informazioni o di documentazione ad altri Servizi Comunali, utili allo svolgimento dell'attività di recupero evasione, sono da considerarsi come regolari scambi di dati tra Servizi diversi e non rientrano pertanto nelle collaborazioni di cui agli artt. 3 del presente regolamento.

Art. 7

Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale del Servizio Tributi

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento del Servizio Tributi, l'acquisizione di abbonamenti e banche dati on-line, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

2. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono in economia.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio.